



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A BISHKEK IL 14 FEBBRAIO 2013

Art. 13 (Accordo)

Possibili divergenze derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti Contraenti per via negoziale. Il presente Accordo potrà essere modificato con l'assenso delle Parti Contraenti e le eventuali modifiche saranno formalizzate sotto forma di singoli verbali che costituiranno la sua parte integrante.

Versione in vigore dal 22 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

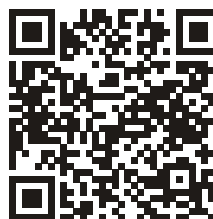
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013
Estremi	Legge 1 giugno 2021, n. 88
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-88-2021/accordo-art-13>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it